

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

Parte Speciale “I”

Delitti contro l’industria ed il commercio

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

INDICE

1. - Premessa

2. - I reati di cui all’art. 25 bis 1 del Decreto

- 2.1. – Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- 2.2. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.)
- 2.3. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- 2.4. – Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- 2.5. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- 2.6. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- 2.7. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.)
- 2.8. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)
- 2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25 *bis* 1 del Decreto

3. - Le aree a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Principi generali di comportamento

5. - I Compiti dell’Organismo di Vigilanza

6. – Schede di evidenza

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

1. – PREMESSA

Il presente paragrafo concerne i delitti contro l’industria ed il commercio richiamati dall’art. 25 *bis* I del Decreto.

I delitti contro l’industria e il commercio sono oggi contenuti nel titolo VIII del libro II del codice penale, al capo II, insieme ai delitti contro l’economia pubblica, al capo I.

Tali reati meritano sicuramente un approfondimento giacché lo sviluppo di un’economia industriale di massa ha imposto una maggior tutela per gli interessi collettivi piuttosto che per quelli individuali.

Ebbene, a venire in rilievo non è solo l’esigenza di tutela degli interessi economici globali (c.d. economia pubblica), quanto piuttosto la penalizzazione di comportamenti che, arrecando possibili pregiudizi al corretto esercizio di attività industriali e commerciali, danneggiano gli interessi di più persone.

Prima di proseguire è opportuno esplicitare cosa si intende per “economia pubblica”, per “commercio” e per “industria”. Ebbene, per “economia pubblica” si intende quell’insieme di attività economiche svolte all’interno di un determinato Stato. Per “commercio” si intende, invece, l’attività di acquisto e vendita prodotti svolta abitualmente da un soggetto. Per “industria”, infine, si intende l’attività di produzione.

Dunque i reati contro l’Industria ed il Commercio mirano a tutelare l’interesse pubblico e la ricchezza pubblica, salvaguardano la normalità degli scambi economici nell’ambito del commercio e della produzione, tutelano il lavoro in sé e per sé considerato nonché la libertà di industria e di commercio e, d’altro canto, la fiducia che la collettività ripone nella trasparenza degli stessi.

La presente parte speciale è stata di recente innovata a seguito dell’emanazione della Legge n. 206/2023 recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”.

Il legislatore è stato mosso dalla volontà di valorizzare nonché promuovere le produzioni di eccellenza del patrimonio italiano e tramandarle all’interno dell’UE.

Tra le principali novità vi è l’introduzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell’origine italiana delle merci, che nello specifico, potrà essere apposto dalle imprese presenti sul territorio su base volontaria.

2. - I REATI DI CUI ALL’ART. 25 BIS DEL DECRETO

2.1. – Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Ai sensi dell’art. 513 c.p. “*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire*

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Ebbene, la summenzionata fattispecie delittuosa incorpora un c.d. reato comune, giacché il fatto astratto punito dalla norma penale incriminatrice può essere posto in essere da “chiunque”, non essendo richiesto, da parte del soggetto attivo, il possesso di particolari qualifiche soggettive, status o, più in generale, qualità personali; il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine economico nazionale, quanto all’elemento soggettivo del reato è richiesto il dolo generico e specifico.

Ad essere tutelata, dunque, è la libertà di iniziativa economica privata, così come novellato dall’art. 41 Cost., giacché vige un generale diritto del singolo al libero e normale svolgimento delle attività industriali e commerciali. La tutela dagli artifici, raggiri o inganni di cui trattasi (c.d. “mezzi fraudolenti”) deve dimostrarsi idonea ad evitare situazioni di errore od ignoranza da parte del c.d. soggetto passivo: la fattispecie normativa *de qua*, dunque, necessita di un nesso teleologico fra la condotta tipica e l’impedimento o turbativa del regolare svolgimento di una attività industriale o commerciale.

2.2. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Ai sensi dell’art. 513 *bis* c.p. “*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*”.

La fattispecie *de qua*, tutela le attività industriali, commerciali e produttive da comportamenti intimidatori volti alla conquista del mercato con modalità tali da non rendere leale la concorrenza fra le imprese.

Tale fattispecie, difatti, introdotta con la L. 646/1982, si è mostrata di fondamentale importanza per la lotta e repressione del fenomeno mafioso di cui è massima espressione l’art. 416 *bis* c.p., dal momento che reprime condotte – minacciose e violente – indirizzate a scoraggiare od eliminare l’attività di imprese concorrenti ed in competizione.

Si configura un c.d. reato proprio, giacché il soggetto attivo suole essere solo chiunque eserciti un’attività industriale, commerciale o, più in generale produttiva.

Circostanza aggravante speciale si rinviene nell’ipotesi in cui il fatto tipico (posto in essere dal soggetto attivo/agente) sia rivolto nei confronti di un’attività finanziaria, dello Stato od altri enti pubblici.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

2.3. – Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Ai sensi dell’art. 514 c.p. punisce *“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”*.

L’elemento oggettivo della fattispecie *de qua* è la messa in vendita o comunque in circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, richiedendosi così un dolo generico da parte del soggetto attivo del reato.

Non può non notarsi una similitudine con l’art. 474 c.p., rubricato come *“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*, il quale recita *“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”*.

Ebbene, la differenza tale per cui il sopracitato articolo si differenzia dall’art. 514 c.p. si rinviene nella messa in commercio di prodotti industriali con contrassegni non registrati (art. 514 c.p.).

2.4. – Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Ai sensi dell’art. 515 c.p. *“Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna⁴ all’acquirente una per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

euro 103”.

La fattispecie in esame ha una struttura bifasica, ossia da un lato tutela il rapporto negoziale che intercorre tra individui specificatamente determinati (l’acquirente e il venditore), dall’altro è volta alla protezione di interessi diffusi tra i quali figurano la buona fede negli scambi commerciali, i diritti dei consumatori e dei produttori (che si traducono prettamente nell’interesse dell’intera collettività al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e onestà).

L’oggetto materiale del reato è identificato nel prodotto che viene consegnato al compratore come adempimento dell’obbligazione originale e che risulta essere differente da quanto dichiarato nell’atto negoziale, differenza che diverge a seconda che si tratti dell’origine, della qualità e/o quantità e della provenienza.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque integri la condotta tipica, il legislatore sottolinea un dato preciso ossia che non è necessario che l’autore rivesta una particolare qualifica commerciale, in quanto la fattispecie può essere addebitata anche al commesso o al dipendente dell’imprenditore, purché abbia agito “nell’esercizio di un’attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico”.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, ai fini della configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, il quale si concretizza nella coscienza e volontà di consegnare una cosa mobile all’acquirente dissimile da quella originariamente pattuita.

Infine, il legislatore al secondo comma prevede un diverso trattamento sanzionatorio con l’applicazione di una circostanza aggravante qualora l’oggetto materiale parte dell’accordo sia un oggetto prezioso.

2.5. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Ai sensi dell’art. 516 c.p. *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*

Tale fattispecie criminosa si impegna a punire tutte le condotte prodromiche, nonché preliminari, alla consegna all’acquirente di un prodotto non genuino. È un reato comune, giacché il soggetto attivo del reato può essere “chiunque”, non essendo richiesto il possesso di alcun tipo di caratteristica personale e la condotta tipica descritta è la messa in vendita o in commercio di sostanze non genuine tuttavia presentata all’acquirenti come tali.

Si noti come con il termine “genuino” ci si riferisce comunemente all’assenza di alterazioni dovute

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

alla commistione nell’alimento di sostanze estranee alla sua composizione naturale da un lato, ed alla presenza dei requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto o mancanza di sostanze artificiali il cui impiego non è consentito per legge dall’altro lato.

2.6. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Ai sensi dell’art. 517 c.p. *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”*

Anche in tale caso, la fattispecie astratta prevista dalla norma appare sussidiaria di altre disposizioni più gravemente sanzionate e poste a tutela del marchio, vale a dire gli artt. 473 e 474 c.p., rispettivamente *“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”* e *“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’ordine economico contro gli inganni tesi al pubblico dei consumatori ed il reato posto in essere appartiene alla macro-categoria dei c.d. reati comuni: la vendita può avvenire per il tramite di chiunque all’interno dell’impresa ricopra funzioni tanto apicali quanto di natura subordinata, dunque non solo l’imprenditore ma anche i di lui collaboratori/dipendenti.

La condotta tipica descritta dalla norma appare l’offerta al pubblico, quale messa in circolazione, di prodotti industriali non contraffatti o alterati, bensì atti a creare confusione circa la loro effettiva origine geografica o provenienza.

In tal senso, dunque, si suole far riferimento, ad esempio, all’apposizione di marchi fallaci su prodotti industriali, all’equivocità di contrassegni, nomi o indicazioni ed all’utilizzo di segni distintivi altrui per contrassegnare prodotti di diversa provenienza.

L’articolo in esame è stato di recente innovato dalla Legge n. 206/2023 attraverso cui il Legislatore ha voluto ampliare le maglie della responsabilità 231 anche al semplice “detentore” del prodotto per la vendita.

La *ratio* che sottende alla nuova scelta legislativa è il favorire la crescita esponenziale dell’economia nazionale, nonché la valorizzazione delle produzioni di eccellenza del c.d. “Made in Italy”.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	---	---------------------------------------

2.7. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Ai sensi dell’art. 517 ter c.p. *“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è la tutela della buona fede e correttezza commerciale e la condotta tipica descritta è la fabbricazione o utilizzo, messa in vendita o circolazione di oggetti o beni realizzati mediante appropriazione o in violazione dell’altrui diritto di proprietà industriale.

In tal caso, l’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico per la fattispecie di cui al primo comma, dopo specifico, invece, per la fattispecie di cui al secondo comma della medesima norma.

2.8. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Ai sensi dell’art. 517 quater c.p. *“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.*

Tale norma tutela la fiducia dei consumatori circa la provenienza e qualità di determinati prodotti

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

agroalimentari giacché gli stessi sono sottoposti a specifiche discipline in ordine alla loro provenienza geografica o origine in generale.

Anche in tal caso, non può non palesarsi un chiaro riferimento alle fattispecie di cui ai precedentemente citati artt. 473, 474 e 517 c.p.

Elemento oggettivo della fattispecie in esame è da un lato la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche del prodotto, dall’altro l’offerta al pubblico o messa in circolazione di tali generi alimentari con indicazioni circa la di loro provenienza contraffatte.

Si precisa anche in tal caso che l’elemento soggettivo del reato per il primo comma è il dolo generico, per il secondo comma, invece, il dolo specifico.

2.9. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all’art. 25 *bis.1* del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 *ter* e 517 *quater* 3 si applica all’ente la sanzione pecuniaria **fino a cinquecento quote**.

Diversamente, in relazione alla commissione dei delitti sopra indicati di cui agli articoli 513 *bis* e 514 si applica all’ente la sanzione pecuniaria **fino a ottocento quote**.

Nei casi sopra previsti dagli articoli 513 *bis* e 514, si applicano altresì le **sanzioni interdittive di seguito riportate**:

1. interdizione dall’esercizio dell’attività;
2. sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

3. - LE AREE A RISCHIO REATO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Come evidenziato anche nella Parte Generale, all’esito della fase di *risk mapping* sono state identificate le cd. aree “a rischio reato”, ovvero i processi e le aree della Società in cui è stato ritenuto astrattamente sussistente il pericolo di commissione dei delitti contro l’industria ed il commercio richiamati dal Decreto.

Nel presente paragrafo sono elencate le aree “a rischio reato” identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l’avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento del Datore di Lavoro e dell’Organo amministrativo in generale, in quanto dotato di poteri di firma e rappresentanza della Società;
- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, sono presenti i seguenti Presidi di Controllo Generali (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito intranet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

- 5) Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una “Sezione 231” all’interno della intranet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati).

Aree a rischio:

Tenuto conto dell’attività svolta dalla Società, sono state individuate le seguenti aree a rischio:

- la gestione dell’acquisto e/o ricezione di materie prime;
- le procedure afferenti alla stipulazione di contratti con i clienti per la somministrazione di beni e servizi, inclusa la gestione dei rapporti predetti durante l’esecuzione delle prestazioni pattuite;
- le attività inerenti alla “letteratura tecnica” (c.d. etichette) dei beni prodotti dalla Società;
- la gestione dei prodotti in uscita dagli stabilimenti a seguito di ordine del cliente;
- le procedure di cessione di prodotti, anche per il tramite di rappresentanti o intermediari, nell’ambito di iniziative promozionali o riconoscimenti a carattere non retributivo, anche sotto forma di omaggi ai dipendenti.

Avendo specifico riguardo alle singole attività poste in essere dalla Società, sarà necessario specificare che:

- i contratti con i fornitori saranno di specifico interesse dell’Organo amministrativo e delle risorse interessate;
- gli ordini di acquisto saranno di specifico interesse delle risorse coinvolte nel processo *de quo* ed, in particolare del Responsabile commerciale e dell’Ufficio amministrativo;
- il ricevimento della merce sarà di specifico interesse delle risorse coinvolte nel processo *de quo*;
- il ricevimento degli ordini sarà di specifico interesse delle risorse coinvolte nel processo *de quo*;
- la preparazione dell’ordine sarà di specifico interesse delle risorse coinvolte nel processo *de quo*.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

Le aree indicate assumono rilevanza anche nell’ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome e per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali, dei quali deve essere tempestivamente informato l’OdV.

4. - I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l’**espresso obbligo**, a carico dei Destinatari del Modello della Società:

1. di osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura deontologica, che disciplinano l’attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. di garantire l’assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

3. di assicurare l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza, buona fede e trasparenza;

4. di assicurare l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Sociale prevede, conseguentemente, l’**espresso divieto** a carico dei Destinatari del Modello, di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 *bis* 1 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente trasformarsi.

5. - I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Con precipuo riguardo all’esigenza di prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale, l’OdV ha il compito di provvedere:

- 1) al monitoraggio sull’adeguatezza e l’effettività del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, nonché del Codice Etico, delle procedure vigenti e del sistema di deleghe e procure;
- 2) a rilevare eventuali carenze del Modello, così come eventuali comportamenti ad esso non conformi, disponendo tutti i controlli e le verifiche ritenute opportune o necessarie ed informando gli organi competenti in merito alle eventuali violazioni riscontrate, secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto;
- 3) a curare l’aggiornamento del Modello, mediante la formulazione di proposte di miglioramento/adeguamento volte a garantirne l’adeguatezza e/o l’effettività.

	MODELLO ORGANIZZATIVO <u>Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001</u> Parte Speciale “I” – Delitti contro l’industria ed il commercio	00
---	--	---------------------------------------

L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo all’Organo Amministrativo, secondo i termini e le modalità previste nel Modello.

6. - SCHEDE DI EVIDENZA

Ferma restando l’introduzione del sistema di segnalazione degli illeciti attraverso mediante la piattaforma *whistleblowing*, la Società garantisce i flussi informativi nei confronti dell’OdV mediante le schede di evidenza relative alle operazioni svolte nelle aree a rischio sopra indicate.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell’OdV dai relativi Responsabili (o da soggetti da loro delegati) tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base periodica da cui risulti:

- i) attività aziendale svolta;
- ii) luogo e data di svolgimento dell’attività;
- iii) responsabile/i aziendale/i che ha/hanno gestito l’attività;
- iv) osservazioni del Responsabile Aziendale sul rischio di commissione dei reati oggetto del presente titolo;

Sulle operazioni in questione l’OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.